DICHIARAZIONI

Maxi deduzione per incremento occupazione nel modello Redditi PF 2025

di Marco Bomben | 29 MAGGIO 2025

Tra le diverse novità previste dai modelli Redditi 2025 trova posto anche la c.d. "maxi deduzione" per le assunzioni 2024: l'agevolazione consiste in una maggiorazione del 20% del costo ammesso in deduzione per l'incremento del personale, che sale al 30% per i dipendenti meritevoli di maggior tutela. Operativamente, il beneficio fiscale si sostanzia in una variazione in diminuzione da apportare in sede di determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (non anche ai fini IRAP). Vediamo insieme i nuovi campi da utilizzare per indicarla nel modello Redditi 2025.

Fonti ufficiali

Art. 1, commi 399-400, legge n. 207/2024; art. 4, D.Lgs. n. 216/2023; Circolare AdE n. 1/E/2025; Istruzioni modello Redditi PF, SC e SP 2025.

La nuova maxi deduzione del costo di lavoro dipendente

Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 ha introdotto la **nuova Maxi-deduzione** relativa al costo del personale assunto a tempo indeterminato nel 2024.

L'art. 4 del D.Lgs. prevede che, per il periodo d'imposta 2024, il costo del personale:

- di **nuova assunzione**
- con contratto di lavoro subordinato **a tempo indeterminato**

è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al **20% del costo riferibile** all'incremento occupazionale. Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio è incrementato di **un ulteriore 10%** in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell'Allegato 1 al D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.

Ricorda

L'agevolazione consiste pertanto, in una deduzione aggiuntiva del costo del lavoro nella misura del:
- 20% dei costi riferibili ai **nuovi assunti a tempo indeterminato** nel 2024;
- 30% se i nuovi assunti rientrano tra i soggetti identificati dal decreto attuativo quali **meritevoli di particolare tutela,**
entro il **limite massimo dell'incremento** complessivo del costo del personale nel 2024 rispetto al 2023.

Si ricorda che le disposizioni attuative di tale incentivo sono state rese con il D.M. 2 giugno 2024. La Legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 399 e 400, legge n. 207/2024) ha esteso al 2027 il beneficio fiscale. L'Agenzia delle entrate, con la circolare del 20 gennaio 2025, n. 1 ed Assonime con la circolare n. 3/2025 hanno fornito i primi chiarimenti in materia.

Prescindendo in questa sede da un'analisi puntuale dei requisiti previsti ai fini dell'agevolazione ci si limita ad evidenziare che i beneficiari sono tenuti a verificare che al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 si siano **verificati due presupposti**:

1. **incremento occupazionale**: che si realizza quando il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente a quello agevolato;
2. **incremento occupazionale complessivo**: che sussiste quando il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, non è inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Attenzione

Per **prevenire fenomeni distorsivi**, l'incremento occupazionale va considerato **al netto** delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Esempio

La Alfa Srl presenta la seguente situazione:

Costo del lavoro complessivo 2023	80.000 €
Costo del lavoro complessivo 2024	110.000 €
Costo effettivo nuovi assunti a tempo indeterminato 2024	40.000 €

In tal caso, pertanto, risulta che:

1. **incremento occupazionale**: 40.000 €
2. **incremento occupazionale complessivo**: 30.000 (110.000 – 80.000).

La maxi-deduzione potrà essere calcolata sul **minore tra i due valori, ovvero 30.000 euro**, al 20% (quindi **6.000 euro**) in quanto non risultano lavoratori appartenenti alle categorie meritevoli.

Come indicarla nel modello redditi 2025

Determinato l'ammontare della maxi-deduzione spettante occorre riportarla in sede di dichiarazioni dei redditi.

L'agevolazione si sostanzia in una variazione in diminuzione da apportare in sede di **determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo**, che non impatta ai fini IRAP.

Cosa fare

Pertanto, occorre operare una **variazione in diminuzione** nel modello Redditi utilizzando i nuovi campi inseriti nei dichiarativi.

TIPOLOGIA SOGGETTO	QUADRO MODELLO REDDITI	RIGO	MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Professionisti e lavoratori autonomi	Quadro RE	**RE11**	Indicare: • **a colonna 1**: la maxi deduzione spettante in misura pari al 20% • **a colonna 2**: la maxi deduzione spettante in misura pari al 30% • **a colonna 3**: il costo complessivo per i lavoratori dipendenti comprensivo delle extra deduzioni al 20 e al 30% di cui sopra.
Imprese in contabilità semplificata	Quadro RG	**RG22**	Indicare anche qui separatamente le due maxi-deduzioni, utilizzando il **codice**: • "**53**": per la maxi deduzione spettante in misura pari al 20%; • "**54**": per la maxi deduzione spettante in misura pari al 30%.
Imprese in contabilità ordinaria	Quadro RG	**RF55**	Indicare anche qui separatamente le due maxi-deduzioni, utilizzando il **codice**: • "**66**": per la maxi deduzione spettante in misura pari al 20%; • "**67**": per la maxi deduzione spettante in misura pari al 30%.

Maxi deduzione e CPB

Per i soggetti che hanno aderito al **concordato preventivo biennale 2024-2025** la maxi-deduzione in parola **non dovrebbe essere applicabile**.

Come noto, infatti, il **reddito concordato dalle imprese** può essere modificato solo dalle rettifiche ammesse dall'art. 16 del D.Lgs. n. 13/2024 (c.d. "**variabili non concordabili**"), ossia:

- **plusvalenze realizzate** di cui agli artt. 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'art. 88, nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all'art. 101 del TUIR;
- **utili o perdite derivanti da partecipazioni** in soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, o in un GEIE di cui all'art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 240/1991, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'art. 115 ovvero all'art. 116 del TUIR, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, del TUIR.

Attenzione

Per i professionisti, invece, in applicazione dell'art. 15 del citato D.Lgs. n. 13/2024, le modifiche al reddito concordato possono derivare da:
- plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 54, commi 1-bis e 1-bis.1, del TUIR;
- redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5 del TUIR;
- corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato art. 5.

Tra le variabili sopra elencate **non figura la maxi-deduzione**. Ne deriva che, se trova applicazione l'istituto del CPB per l'anno d'imposta 2024, l'importo dell'extra deduzione (al 20 o al 30%):

- va indicato nel modello Redditi,
- ma **non modifica il reddito accettato** dal contribuente che resta ancorato alla proposta formulata dal

Fisco.

Argomenti suggeriti:

Modello redditi PF

Questo documento fa parte del Focus **Dichiarazioni 2025**